

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 22 (1950)
Heft: 2

Artikel: Contributo allo studio delle fonti dell'autonomia in Sardegna [seguito e fine]
Autor: Gallino, Franco D.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-243922>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 16.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLE FONTI DELL'AUTONOMIA IN SARDEGNA

I ten. Franco D. Gallino.

Sommario. 6. *Struttura dei giudicati (statica)* — 7. *Organi dei giudicati (organica)* — 8. *Funzioni (dinamica)* — 9. *I rapporti dei giudicati fra loro e lo Stato composto.*

(seguito e fine)

6. L'esistenza di organismi a carattere personale come sono i *giudicati*, che tanta autorità esercitano e che al tempo sopravvivono per cinque secoli almeno, durante un Medio Evo di lotte e di predoni in tutti i campi della vita, è senza dubbio una manifestazione di forza e di resistenza. Ma, se da una parte la sopravvivenza ad altre forze parastatali dà indizio di carattere sovrano, supremo, potestativo, dall'altra — appunto perchè nel Medio Evo la potestà pubblica si è facilmente compenetrata in un concetto di potestà privata (feudalesimo), onde l'Autorità, la forza, la potestà sono piuttosto emanazioni del concetto assolutistico della proprietà privata — è necessario esaminare da vicino, nelle loro caratteristiche strutturali, organiche e funzionali, i *giudicati* per stabilirne la natura giuridica. E ciò possiamo soprattutto fare sulla scorta dei documenti consultati agli archivi di Cagliari e di Sassari. A tale proposito sarebbe auspicabile che molto materiale, già di pertinenza dei soppressi conventi, possa essere messo a disposizione degli studiosi per la migliore intelligenza degli istituti.

A capo del *giudicato* era un Giudice (Judike), istituto trasformatosi dalla primitiva carica di origine bizantina. Essi discendono dalla dinastia dei Lacon o de Gunale (almeno per quanto trovasi negli atti) e si nota come tale dinastia tendesse a mantenere i *giudicati* in famiglia, dai matrimoni che nella dinastia stessa si andavano combinando.

Ciò rileviamo in particolare da lettere pontificie le quali, su denuncia dei vescovi, condannano tali unioni consanguinee, senza pertanto ottenere effetto. Oltre alla assunzione per legge successoria, i Giudici venivano eletti alla carica da un Consiglio di maggiorenti e di alti prelati, di persone influenti e rappresentative le quali ciò esercitavano in virtù di consuetudini dell'isola.

Si potrebbe qui subito obiettare che la legge successoria è dissimile e quindi contrastante con la elezione di un collegio: difatti il

Consiglio veniva per lo più richiesto in precedenza di un « placet » per modo che la successione poteva collimare con la nomina e ratifica del Consiglio.

I quattro giudici della Sardegna sono quindi uniti anche da vincoli di sangue e ciò per il duplice scopo di difesa del proprio diritto da usurpazioni di stranieri, nonchè di difesa esterna, in quanto, per la parentela, ognuno poteva contare sul consanguineo capo d'altro *giudicato*, o di tutti gli altri *giudicati*. Ciò non evitò tuttavia che, pur nella famiglia, si siano verificate usurpazioni (o almeno designate tali) con le conseguenti vendicazioni così comuni tanto a quell'epoca quanto all'Isola.

Il giudice sardo è detto anche *rex*, *rege* ed esercita una potestà che nei documenti si esprime nei seguenti verbi: *rennare*, *potestare*, *imperare*, ed ha per oggetto il potere politico, nel senso del governo del popolo e del territorio.

L'autorità si svolge anche nel campo giudiziario, che è quello che dà il nome all'istituto, ove il Giudice conosce dei reati gravi assistito da probiviri, ciò che sarebbe, secondo alcune teorie, una prova o almeno un grande indizio per la determinazione della sovranità (Blutgerichtsbarkeit). L'assistenza dei probiviri che siedono con il giudice dimostra come della sovranità partecipasse anche, se non il popolo direttamente, almeno quella parte di esso che il popolo miglioriamente e più degna-mente rappresentava.

In sè il Giudice accentrava anche il potere militare. Infatti presso ogni Giudice si trova un corpo di armati denominato *kita de buiakesos*, nome tenebroso che non ci è stato dato di decifrare nè di ricostruire nella sua genesi, neanche confrontandolo con voci dialettali odierne che pur mantengono dell'antico ancora molti elementi.

Tale corpo è comandato da un *maiore* chiamato e designato *maiore de janna* (da *ianua* = porta. Sarebbe propriamente capo delle guardie della porta). Nella organizzazione militare i giudici sono indipendenti ed esercitano la loro autorità sotto forma di comando supremo nel quale sono più spesso designati come *rex*; e *renna* chiamasi il loro governo. Così nella funzione di *rex* e, contemporaneamente capo delle sue truppe, il Giudice dichiarava la guerra, come firmava la pace.

Egli esercitava, inoltre, il potere amministrativo per mezzo dei propri funzionari annessi al governo centrale, oppure mediante *curatores* che stavano a capo delle curatorie, giurisdizioni amministrative simili ai distretti che nella parte meridionale dell'Isola prendono anche il nome di *pars*, *partes*.

Il Giudice, inoltre, coniava moneta. Di tale atto di sovranità statuale ne è prova l'esistenza della zecca di Oristano e quella di una

moneta del 1385 coniata da Guglielmo II, Giudice di Arborea, che vi faceva imprimere la sua effige onde dimostrare, con tale atto di signoria, viemeglio il dominio di Arborea. Che i Pisani a un certo punto predominassero, specie in Arborea, e che a capo della zecca di Villa Iglesias si trovi a un certo momento proprio il conte Ugolino della Gherardesca, nulla toglie al fatto dell'esistenza della zecca in Sardegna, nè alle conseguenze giuridico-storiche che da tale esistenza possono dedursi.

Per i bisogni più rudimentali di pubblici servizi il Giudice riscuoteva pubblici tributi e ne aveva l'uso per l'amministrazione.

Come nel giudizio dei reati più gravi il Giudice è assistito dai probiviri, così, dinanzi ai pericoli esterni, o nelle decisioni di gravità, il Giudice è attorniato da una corona di *maggiorales*, che appunto chiamasi *corona*: specie di consiglio straordinario che però lo straordinario desume dagli oggetti trattati e non dalla rarità delle sue convocazioni. In ciò si ravvisa un'altra volta la partecipazione dell'elemento corporativo, personale, popolare, alla formazione della volontà statuale. Tale assemblea divide poi con il Giudice la sovranità quando si tratta di confermare gli atti più importanti o quando è il momento di eleggere il Giudice stesso.

Durante la mancanza o l'assenza del Giudice assume il potere un membro della famiglia reggente insieme con i *maggiorales* e viene designato *iudike de fattu*. Tra i *majorales* figurano in primo luogo alti prelati e le persone più eminenti del giudicato.

7. Abbiamo già accennato nella prima parte di questo lavoro, come la Sardegna, all'epoca della conquista longobarda dell'Italia settentrionale, staccandosi dalla Corsica che la evoluzione italiana seguiva, vivesse una storia propria, la quale differenziandosi da quella delle regioni soggette alla conquista barbarica, non seguiva neanche le vicende dell'Italia meridionale e della Sicilia in particolare, ma una diversa vicenda: quella dell'isolazione, per modo che le influenze barbariche non sono in Sardegna, come non si riscontrano neanche infiltrazioni saracene.¹⁰⁾

Gli istituti del diritto romano, altrove sfigurati dai Longobardi, rimangono in Sardegna, almeno nel loro spirito e nella loro forza latina, compenetrandosi al genio dell'Isola e dando luogo ad istituti la cui originalità è ammirabile.

I Vandali non lasciarono tracce in Sardegna e, specie nella vita politica, si può dire che passarono sopra gli istituti senza scalfirli.

¹⁰⁾ Amari, op. cit.

L'invasione dei barbari ebbe in altre regioni come conseguenza principale la instaurazione del diritto barbarico-germanico, feudale, prima fra tutte la sconfinata invadenza del potere del Signore nel patrimonio proprio dello Stato, con il quale spesso si confuse e divenne una cosa sola; e ciò perchè il sovrano, avendo uno Stato organizzato militarmente, altri scopi aveva da perseguire che quello di una sana amministrazione e della distinzione tra patrimonio privato proprio e patrimonio dello Stato; il signore considerava che tale patrimonio, in fondo, non sarebbe esistito più, se la spada del sovrano non lo avesse difeso.

In Sardegna, invece, l'istituto romano resiste e anche nel periodo dei giudicati continua a vivere mantenendo ben distinti i due patrimoni, quello del Giudice e quello dello Stato, ciò che si avverte in maniera chiara all'esame dei principii organici che regolano il giudicato.

Il Giudice teneva due funzionari preposti all'amministrazione del patrimonio:

- a) un *armentariu de logu* o *de renna* che amministrava per conto del Giudice il patrimonio demaniale (che costituisce la base del fisco), il quale è un funzionario statale.
- b) un *armentariu de pegugiare* che amministra i beni privati del giudice (dall'antica voce *peculiaris* che nel dialetto sardo assume la forma pegugiare).

La distinzione, oltre a determinare in maniera inequivocabile un elemento dello Stato — il territorio — amministrato a sè e distinto dal possesso e dalla proprietà del diritto civile, permette di studiare le manifestazioni statuali, le funzioni, seguendo l'attività dell'organo *armentariu de logu* e di dichiarare che nella disciplina di quel patrimonio nascono principii di diritto amministrativo inerenti il territorio stesso.

Noi riteniamo che i Giudici, sul loro territorio, esplicassero potestà di impero, originaria ed efficiente, perchè essa non veniva più nè delegata nè ratificata da altra potestà statuale.

Come abbiamo già accennato nella prima parte di questa trattazione, la potestà della Chiesa deve riguardarsi piuttosto come una protezione spirituale del pontefice, anzichè una dipendenza. Del resto un rapido esame ai momenti più statuali della vita di quei piccoli Stati potrà meglio persuadere di qualsiasi ragionamento.

8. Nel giudicato di Gallura il primo Giudice Pisano è Manfredi, il quale trovò grandi difficoltà a installarsi, il popolo di Gallura mal sopportando la dominazione di un Giulice di origine straniera. Nelle

carte inerenti la Villa Siffilioni (Feudo) rilevansi notizie interessanti concernenti quel Manfredi. Tale feudo a Arnosio di Laco veniva concesso « *a Manfredo bone memorie iudice de Pisis, iudicatu Gallure a II anno per XL Llibras monete ipsius Iudicis...* (qui notasi ancora la moneta in corso nel giudicato) *in omni anno pro suis meritis que sunt cum idem iudex bricatus a suis qui novum iugum male suffreabant, Arnosius qui magnus erat supra populum... fortis operatus est cum grandi periculo ed plurimis laboribus in servicium dicti iudicis ita quod sine ulla sanguinis effusione omnes homines amicavit ».*

Da qui si vede come Arnosio, grande ottimale di quelle terre, fosse riuscito a persuadere i Galluresi della bontà del Giudice e come la insediazione del magistrato avvenisse senza spargimento di sangue.

A Manfredi, nel 1036, era succeduto Baldo del quale molte carte trovansi, attesochè questo Giudice molti titoli aveva scritti o fatto scivere dal suo notaro alla Santa Sede, al comune di Pisa, a Umberto Vescovo di Cagliari, a Connario Giudice di Torres e ad altri vescovi ancora, dove si evince come Baldo più contasse, per stare in autorità, sull'appoggio degli stranieri che sull'amore del popolo il quale vieppiù sentiva il peso del giogo Pisano come straniero.

E ciò è anche confermato dalla fine fatta da Baldo il quale messosi in lotta con il Giudice di Torres venne dai Turritani sconfitto e fatto prigioniero onde, da quel momento, una stretta parentela corre tra il Giudice Turritano e quello di Gallura.

Costantino I, da taluni ritenuto di origine pisana, da altri considerato Sardo, governò con propizia fortuna ed ebbe rapporti con la Santa Sede. Da Costantino nacque Saltaro la cui vita è legata agli intrighi di Torchitorio suo successore.

Saltaro partì ed organizzò una crociata in Terra Santa su esortazione del clero, ma le sue navi, accolte dalla tempesta, rovinarono a Cipro, da dove se ne tornarono a Malta prima, e in Sardegna poi. Durante tale periodo Torchitorio, iudice de fattu, aveva già tramato contro il fratello minore di Saltaro, Comita e guadagnato alla corte influenza assai. Così Torchitorio successe a Saltaro in un sistema che gli fece derivare dagli storici il nome di usurpatore.

Nelle carte di origine ecclesiastica che ci rimangono, Torchitorio è descritto come uomo « assai triste e irreligioso e di feroci costumi ». Egli era incorso nella indignazione del Papa sia perchè parteggiava apertamente per Arrigo IV e per l'antipapa Guiberto, sia « perchè non volesse rinunciare alle investiture, sia che tinto fosse della pece della simonia, tanto comune a quella età ». E siccome Torchitorio era sordo ai richiami del Papa il quale invano aveva tentato di far tornare nel giudicato l'autorità e il rispetto di cui era sempre stata cir-

condata la Chiesa, il pontefice commise agli arcivescovi suoi legati di fare opera di persuasione. Leggesi che un concilio di arcivescovi e vescovi sardi si convocò per la bisogna in Torres. Quale fosse l'esito si può chiaramente desumere dalla descrizione e rapporto del monaco che ci tramandò la cronaca.

« Venerunt omnes in hunc locum, et vocaverunt ex parte apostolica istum ereticum, ut reverteretur ad gremium sanctae matris ecclesiae; sed iste maledictus et impurissimus tyrannus obduratus est, sicut lapis adamantinus, ut nullus ferre neque accedere in eum potest. Fecit itaque (il legato apostolico) ut archiepiscopi et episcopi omnes contristati sunt valde, clamabant una voce omnes: anatematiza, anatematiza, et confirmavit legatus et episcopi cum concilio, omnes principes Sardiniae iuxta praecepta apostolica maledixerunt et condemnaverunt eum, et traxerunt in potestate daemoniorum ».

Torchitorio, lungi dallo scuotersi per ciò, continuò a pretendere che i prelati del suo giudicato ufficiassero tenendo egli a vile l'interdetto, e minacciando i vescovi Galluresi (fra i quali è anche il cronista di cui sopra) della espulsione e confisca dei loro beni.

Questo episodio denota chiaramente come l'autorità del Giudice fosse suprema, in ogni caso non delegata dal Papa; contro la volontà del quale apertamente si schierava.

La stessa autorità si avverte nel giudicato Turritano, dove si susseguirono alla dignità regia Gonnario, Comita I, Barisone, re di Sardegna, Mariano I, Costantino I, Gonnario III, i quali con il giudicato di Gallura talora costituiscono unione personale.

Il giudicato di Arborea (così chiamato per la pittoresca configurazione del paesaggio verdeggiaante di boschi, dove ancora oggi fiorisce l'arancio e cresce profumamente l'olivo) ha lasciato una storia ricca di episodi, specialmente guerreschi. A un certo momento il giudicato di Arborea predomina sugli altri per la potenza dei propri mezzi e per l'intelligenza dei suoi giudici. A capo di questo giudicato viene ad un tratto una donna: Eleonora d'Arborea, la quale ha lasciato un codice di leggi che la onora accanto alle vicende d'armi nelle quali non fu seconda e nessuna, onde la sua vita è avvolta nella leggenda più pittoresca che la fantasia dei Sardi solo sa ricamare.

Le stesse manifestazioni di sovranità si riscontrano nel giudicato di Cagliari.

Che nelle vicende dei giudici di Sardegna brigassero i comuni di Pisa e di Genova, fomentando anche discordie che avevano come conseguenza la richiesta di aiuto da quei comuni, è comprensibile. La politica di espansione di quelle città marinare non è diversa da quella delle grandi potenze che in ogni epoca della storia si assumono di buon grado la tutela ora di questa ora di quella nazione, di questo Stato

o anche solo di quella minoranza, pur di trovare, nella soluzione del conflitto il tornaconto proprio. Così Pisani e Genovesi, una volta chiamati a spalleggiare il regolo sardo, trovavano mezzo di restarvi sotto forma di consiglieri o di qualche guarnigione in trasferta, o piuttosto mediante trattati commerciali che è quello che in primo luogo le mentovate città miravano ad ottenere.

Che intorno al 1000 - 1300 quei giudicati fossero universalmente considerati autonomi e sovrani, ne sono prova le frequenti citazioni che anche nella letteratura si fa di giudici e di giudicati e dei loro funzionari ove l'autorità è riconosciuta legittima, basata su giusto titolo e non usurpata, condanna che le diverse fazioni, dietro le opposte famiglie nelle città del continente si davano. (Dante: Div. Com.: Inf. XXII 79 sg.; Purg. VIII 53 sg.).

9. Dal punto di vista del diritto pubblico, particolare interesse presenta il problema dei rapporti dei giudicati fra loro ove, sotto tale aspetto, essi rappresentano una di quelle manifestazioni dello Stato composto, paragonabili alle unioni che più tardi si verificarono nei Cantoni primitivi della Svizzera e nelle corporazioni montanare del Monte Negro.

Gli è perciò che lo studio delle manifestazioni statuali tanto presso popoli primitivi dell'epoca contemporanea, quanto le indagini storiche presso popoli antichi, presentano particolarità utili per il presente di altri popoli, non solo dal punto di vista della conoscenza e della erudizione in generale, ma per la ricerca di quelle costanti e di quelle leggi che possono, con l'ausilio della storia, insegnarci a conoscere la struttura degli Stati in generale, la loro genesi e il loro sviluppo. E siccome ogni indagine scientifica si ridurrebbe a sterile elucubrazione se non traesse seco un vantaggio pratico, prossimo o remoto, tale studio può soprattutto insegnarci a conoscere le cause dello stato patologico di popoli e di Stati e, quindi, anche ad evitarle in un contributo disinteressato della scienza.

Si dice che l'origine dello Stato composto (secondo la nostra accezione: Confederazione di Stati — Stato federale — Stato regionale) abbia origine dalla necessità pratica di organismi statuali di difendere la propria integrità territoriale dagli attacchi esterni. L'idea dell'unione nasce contemporanea a quella del bisogno di aiuto che nel senso delle armi diventa alleanza, passando attraverso le diverse fasi della sicurezza da una parte, all'appoggio (non e con belligeranza), all'intervento e così via.

Il principio elementare che l'unione fa la forza, sta alla base, quindi, delle unioni le quali si costituiscono principalmente per la difesa esterna.

In Sardegna i quattro giudicati, pure indipendenti l'uno dall'altro, non potevano certo difendere la loro integrità in caso di aggressione contando solo sulle proprie forze.

Il Giudice sardo è avveduto e sa che anche con una forte armata egli non può straniarsi da quella che è l'organizzazione della guerra e della difesa che sempre appartiene a *un sistema*. E siccome, per i fenomeni di interdipendenza cui sono sottoposte le azioni e le vicende umane, non è possibile immaginare un sistema difensivo circoscritto a un piccolo territorio, senza tener conto di quanto esiste intorno al sistema, sui fianchi; così i Giudici sardi pensano di riunirsi in una difesa comune che costituisca il sistema militare dell'Isola e nello stesso tempo la garanzia della loro stessa vita.

Ogni Giudice sapeva che la caduta di uno di loro avrebbe significato il tracollo di tutto il sistema dei giudicati onde, per mezzo di ambascerie e basandosi sulle necessità della guerra, così consigliati dai loro *maiores* e dalle corone dei loro *maggiorales*, i giudici sardi spesso fra di loro si trovarono a trattare, in una grande *corona de logu collecta*, degli affari comuni.

Quelle riunioni di Giudici e di consigli, che alla nostra mente appaiono pur logiche, sono, nei moventi che le originarono, quelle stesse riunioni che, qualche tempo dopo, segretamente avvenivano nelle Alpi, fra i valligiani di Uri, Svitto ed Unterwalden, i quali hanno con le riunioni dei giudicati di Sardegna, la costante comune: la montagna; questo fenomeno geologico che è quasi un appetire della materia dalla pianura verso i liberi spazi del cielo, verso la libertà. Libertà infatti custodivano, come i Walstätti, i giudicati sardi nelle loro montagne; libertà e indipendenza e al tempo stesso autonomia statuale, capace persino di creare una superiore autorità nella unione di tutti per il fine comune, in una specie di Federazione.

Come abbiamo già affermato altrove¹¹⁾, noi non crediamo alla differenza qualitativa nello Stato composto per modo che non riteniamo pertinente la definizione dei caratteri della Confederazione di Stati e dello Stato federale o di quello regionale, etc., fra i quali, per noi, si riscontrano solo differenze *quantitative*. Perciò riteniamo di poter considerare come appartenenti alla storia delle fonti dell'autonomia della Sardegna anche questo periodo e in particolare quelle manifestazioni o quelle unioni fra i diversi consigli di giudicati volte a costituire quello spirito nazionale isolano che è qualcosa di più della semplice amministrazione del Giudicato, che supera il concetto pur limitato della signoria, per acquistarne un altro, che è la base della

11) *Gallino* - Struttura costituzionale della Svizzera - *Palermo*.

dignità statuale di un popolo, la concezione dell'esistenza di un territorio comune da difendere, da valorizzare come territorio non di questo o quel Giudice, ma di tutti e al tempo stesso di nessuno, ma dove nacquero i padri: la Patria.

Tutti questi elementi, questi momenti dello spirito non sono costruzioni a ritroso nel tempo: essi sono dovuti esistere perchè le unioni e le riunioni dei corpi dei Giudicati fra loro non erano incontri di sovrani o alleanze di diplomatici, ma veri e propri consensi ove la volontà del Giudice era formata dalla sua corona, cioè dai suoi *majores*, dagli eminenti, cioè da quelli che emergevano dal popolo (nel senso del diritto pubblico), il quale doveva già allora possedere la coscienza dell'esistenza di una Sardegna da difendere, pur essendo cittadino di uno dei quattro giudicati. Dignità nazionale che è sostenuta da una forte dignità individuale.

Attraverso i secoli il tipo sardo ha mantenuto molte delle sue caratteristiche distintive, fra le quali la più spiccata è un senso di dignità che non lo fa mai diventare servile. Al contrario il Sardo vi saluterà levando solo un poco la visiera del suo berretto e stendendovi la mano in un innato senso di democrazia che raramente si trova altrove, e ciò tanto di fronte al compaesano, quanto allo straniero, al pastore o al re, al commerciante o al ministro. Così nelle montagne delle Barbagie vivono ancora oggi uomini amanti della libertà al punto tale da disdegnare persino i vincoli della fede cristiana, in una vita normale di liberi pensatori, non già per costruzioni o distruzioni metafisiche, ma così, per una indipendenza e una libertà istintive.

Ci è parso perciò di scoprire, anche in questi aspetti, forse più folcloristici, ma non meno importanti della vita dell'Isola, qualcosa di quella semplicità che accompagna gran parte della essenza del nostro Stato svizzero, in quel tipo che è di una democrazia semplice e che vive come il pastore della Gallura, mentre potrebbe essere lo *Zapport*, o *trae* dalle *launetas*¹²⁾, sulle colline della Nurra, lente melodie come un pastore del *Klausen* dal lungo *Alpenhorn*.

Ora, se le vicende storiche non hanno permesso allo spirto dei giudicati di estrinsecarsi in quella forma di autonomia isolana come le basi storiche ed etniche lo chiedono, è bene constatare come intatto rimane di quei cinque secoli l'individuo.

Per questo noi crediamo che la Sardegna, nel nuovo ordinamento regionale dello Stato italiano, malgrado taluni incomprensibili ostruzionismi unitari romani, potrà risorgere per la volontà e la tenacia della sua gente e emergere nella operosa vita della Nazione italiana a quella prosperità che solo l'amore dei figli della terra può creare.

12) Specie di flauto a due canne, frequente strumento dei pastori sardi.